ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI PERITO AGRARIO

Art. 64

(Personale del collegio nazionale e dei collegi locali). 1. Il consiglio del collegio nazionale ed i consigli dei collegi locali provvedono al personale occorrente e ad ogni altra necessità per il proprio funzionamento. Per la disciplina giuridica ed economica di detto personale si osservano le disposizioni vigenti in materia di lavoro

Il consiglio del collegio nazionale ed i consigli dei collegi locali provvedono al personale occorrente e ad ogni altra necessita' per il proprio funzionamento. Per la disciplina giuridica ed economica di detto personale si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, ratificato dalla legge 20 ottobre 1951, n. 1349.

Versione in vigore dal 5 maggio 1968, non più in vigore dal 14 marzo 1991 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento della professione di perito agrario
Estremi	Legge 28 marzo 1968, n. 434
Titolo	VIII — Disposizioni finali e transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-della-professione-di-perito-agrario/art-64-personale-del-collegio-nazionale-e-dei-collegi-locali-1-il-consiglio/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it